

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4252

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASINI PIER FERDINANDO, CIOCCI CARLO ALBERTO, MENSURATI**

*Presentata il 10 ottobre 1989*

Publicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione dei bandi di concorso e graduatorie da parte degli enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei segni della evoluzione e della crescita della società italiana è certamente l'acquisita maggior consapevolezza da parte dei cittadini dei propri diritti individuali e civili, accompagnata dalla convinzione della necessità di un rapporto alla pari con una pubblica amministrazione efficiente.

In questa logica, fra gli obiettivi di cui la democrazia cristiana si è fatta portavoce, indicato anche nell'ultimo programma elettorale, vi è quello di una migliore organizzazione della pubblicità degli atti e della pubblica amministrazione.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione intende avviare all'attuale disorganicità di indicazioni in materia di pubblicità dei bandi di concorso degli enti locali, riconducendoli tutti alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della regione.

Ciò non esimerà ovviamente i comuni e gli altri enti locali dagli adempimenti a livello nazionale e regionale, cui già sono tenuti in base a precedenti normative (per esempio la pubblicazione dei concorsi comunali nel *Bollettino nazionale dei concorsi*, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e degli avvisi di reclutamento a seguito dei piani finalizzati per la costituzione di rapporti a tempo determinato, ecc.), né paralizzierà altri canali di informazione già utilmente sperimentati (pubblicità sui giornali locali, comunicazione dei concorsi ai comuni capoluogo delle regioni e province, ecc.), tuttavia costituirà un livello di pubblicità obbligatorio per i bandi di tutti gli enti locali, cui gli utenti potranno accedere con facilità e tempestività.

La proposta di legge tende inoltre ad unificare in 30 giorni il termine per la validità di presentazione delle domande a tutti i concorsi degli enti locali.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le unità sanitarie locali, le aziende municipali e municipalizzate, i consorzi tra enti locali, le comunità montane sono tenuti a pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della regione tutti i bandi di concorso e le graduatorie per il reclutamento del personale.

## ART. 2.

1. Il termine di validità per la presentazione delle domande ai concorsi e graduatorie di cui all'articolo 1 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione.